

2.) - a consentire che la trascrizione dei fatti eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 25 gennaio 1952 al n. 3411 reg. gen. d'ord. e n. 2623 reg. part., a favore e contro come sopra, in dipendenza dello stesso contratto di mutuo venga annotata di totale inefficacia limitatamente alle porzioni di immobile indicate al precedente punto 1.^o, ferma restando sulle altre;

3.) - ad identificare le porzioni di immobile, da liberarsi dalla ipoteca e dalla trascrizione sopra citate, nella loro consistenza, confini e in quanto possa occorrere per la loro più precisa individuazione anche catastale, nonché ad approvare le planimetrie da allegarsi all'atto di consenso a restituzione ipotecaria;

4.) - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma da ogni e qualsiasi responsabilità per l'esecuzione delle formalità di cui sopra;